



**REGOLAMENTO DELLE ARMI**

**DEL CORPO DI POLIZIA**

**DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale PV n. 57 del 25/10/2011

## Provincia di Varese

### REGOLAMENTO DELLE ARMI DEL CORPO DI POLIZIA DELLA PROVINCIA

IL PRESENTE DOCUMENTO SI  
COMPONE DI N. 6 PAGINE  
ALLEGATO PV 57  
DEL 25.011.2011

Art. 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale, per le finalità di cui alla L. 7 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal seguente regolamento;

Art.2

#### TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono:

- ARMA CORTA, pistola a funzionamento semiautomatico, in calibro 9 x 21  
Per particolari esigenze motivate, sarà possibile utilizzare armi corte in calibri diversi ;
- ARMA LUNGA, fucile a canna liscia e fucile a canna rigata, nei calibri consentiti dalle vigenti norme.  
Per compiti di polizia zoofila o rurale e per quelli previsti dall'Art. 41 della L.R. 26 / 1993 e successive modifiche ed integrazioni, saranno utilizzabili armi in calibro non contemplato dall'Art. 13 della L. 157 / 1992;
- ARMI CON PROIETTILI A NARCOTICO.

I modelli delle armi devono essere iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Si prevede per ogni arma un caricatore di riserva, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Sono armi in dotazione tutte quelle indicate nel provvedimento di assegnazione continuativa del Presidente della Provincia o del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Varese.

Art.3

#### NUMERO DELLE ARMI E IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi corte in dotazione al Corpo di Polizia della Provincia, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Per le armi lunghe, il numero è stabilito dal Comandante del Corpo in relazione alle esigenze di servizio.

Le munizioni assegnate non dovranno eccedere i limiti previsti dall' Art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S.

Il Presidente della Provincia comunica al Questore competente il numero delle armi in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia ai sensi dell'Art. 38 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento del Presidente della Provincia, con cui si fissa o si modifica il numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto.

Art.4

#### SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio provinciale, tutti i servizi riguardanti le attività del Corpo di Polizia della Provincia demandate da leggi e regolamenti, sono svolti dagli appartenenti al Corpo stesso, in possesso della qualifica di Agenti di P.S., con le armi in dotazione, fatta salva diversa disposizione del Comandante del Corpo della Polizia della Provincia.

Art.5

#### ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Le armi, dotate di caricatore di riserva, ove previsto, e di relative munizioni, sono, di norma, assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia, in possesso della qualifica di Agente di P.S, con provvedimento del Presidente della Provincia comunicato al Prefetto territorialmente competente. Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento di ciascun appartenente al Corpo che, lo stesso, è tenuto a portare sempre con sé.

L'assegnazione dell'arma può essere sospesa con provvedimento motivato del Comandante e revocata con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

Il Comandante potrà individuare un appartenente al Corpo che si occuperà del fucile con proiettili a narcotico (lanciasiringhe), il quale ne curerà la manutenzione ordinaria, la pulizia, gli accessori necessari al funzionamento dell'arma e la quantità utile di appositi proiettili (siringhe) nelle diverse misure, comprensivi della necessaria riserva.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art.6

#### MODALITA' DI PORTO D'ARMA

Gli appartenenti al Corpo, che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna; l'arma potrà essere corredata da caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4, comma 1 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 145/87, questa è portata in modo non visibile.

Il Comandante e gli Addetti al Coordinamento e Controllo, se autorizzati dal Comandante, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Il Comandante può stabilire diverse modalità di porto dell'arma, in ragione di esigenze di servizio.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, assegnate con apposito provvedimento del Presidente della Provincia.

Art.7

#### SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori dal territorio della Provincia di appartenenza, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, agli appartenenti al Corpo, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei territori di competenza di altre Province in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, se autorizzati dal Comandante.

il Presidente della Provincia comunica al Prefetto di Varese e a quello di destinazione il provvedimento di autorizzazione a prestare servizio armato.

Art.8

#### SEVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale della Provincia, per soccorso in caso di calamità e disastri o in particolari occasioni, sono effettuati di norma senza armi.

Qualora tali servizi siano richiesti, nell'ambito di accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 65 / 1986, con personale in divisa ed armato, il Presidente della Provincia comunica al Prefetto di Varese e a quello di destinazione il provvedimento di autorizzazione a prestare servizio con armi che dovrà indicare il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

Art.9

#### PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

Le armi in dotazione e assegnate con apposito provvedimento sono prelevate, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo della Polizia Provinciale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma assegnata, in via continuativa, è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione nel registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art.10

#### DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'appartenente al Corpo di Polizia della Provincia, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi delle armi, le condizioni di efficienza e il numero delle munizioni assegnate;
- custodire diligentemente le armi con relativi accessori e curarne pulizia e manutenzione ordinaria;
- segnalare al consegnatario ed eventualmente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento delle armi, degli accessori e delle munizioni, non appena riscontrati;
- applicare sempre le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste;
- fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto delle armi, di parti di esse, di accessori e delle munizioni alla competente Autorità di P.S. e informare immediatamente del fatto il Comandante del Corpo.
- fornire copia del provvedimento di assegnazione delle armi, se richiesto dalla competente Autorità di P.S..

Art. 11

#### CUSTODIA DELLE ARMI

E' prevista l'istituzione dell'armeria, così come disposto dall'art. 12 del D.M. 145/87.

Le armi e le munizioni non assegnate e quelle di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, attribuite di norma al Comandante, possono essere delegate ad altra figura appartenente al Corpo di Polizia della Provincia con provvedimento del Comandante.

Art. 12

#### ARMADI METALLICI

Le chiavi degli armadi o cassaforti in cui sono custoditi armi e munizioni sono affidate al Consegretario delle armi che le custodirà utilizzando, se esistente, la cassaforte del Comandante o del Corpo di Polizia. Copia di dette chiavi è conservata dal Comandante in busta sigillata, controfirmata dal Consegretario delle armi, nella cassaforte della Provincia, se esistente, o in apposita cassetta di sicurezza. Il consegnatario è dotato di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore territorialmente competente. I movimenti di prelevamento e di versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro. Il consegnatario è inoltre dotato di registri, vistati dal Comandante, per le ispezioni periodiche, le operazioni relative alle riparazioni delle armi ed al consumo dei prodotti necessari per pulizia e manutenzione delle stesse.

Art. 13

#### ARMI SEQUESTRATE

Le armi e altro materiale esplosivo, di cui si entri in possesso per effetto di sequestro giudiziario a seguito di interventi ed attività di polizia, dovranno essere trattenute e conservate con la massima cura in condizioni di sicurezza e consegnate al più presto alle competenti Autorità per la loro custodia ai fini del completamento delle procedure conseguenti.

Art. 14

#### DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E MUNIZIONI

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi, in assenza dell'apposito bidone in acciaio balistico, devono avvenire in luogo idoneo e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite armi e munizioni, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 15

#### SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate agli addetti al Corpo, devono essere sostituite in tutti i casi in cui siano state sottoposte a condizioni che ne possono pregiudicare l'efficienza (immersione, gelo, umidità ecc.).

Le munizioni in dotazione al Corpo, custodite negli armadi metallici, sono sostituite nei casi in cui venisse accertata la loro inefficienza, le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentassero anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito o altra idonea struttura.

Art. 16

#### CONTROLLI E SORVEGLIANZA

L'accesso ai locali in cui sono custodite armi e munizioni è consentito, a fini ispettivi, esclusivamente al Presidente della Provincia o Assessore delegato, al Segretario Generale ed al Comandante o suo delegato. L'accesso è consentito al consegnatario ed al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario, sotto diretta responsabilità del consegnatario stesso.

I controlli dei locali, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario con le modalità stabilite dal Comandante. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art. 12.

Il Comandante dispone visite periodiche, di controllo, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico delle stesse.

Art. 17

#### DOVERI DEL CONSEGNAARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni, dei registri, delle chiavi e degli armadi metallici corazzati, di cui ai precedenti artt. 11 e 12;
- l'effettuazione dei controlli periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione inerente alle armi;
- la scrupolosa osservanza delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Il consegnatario collabora con il Comandante per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla migliore organizzazione del servizio, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

Art. 18

#### COMMISSIONE ARMI

Il Comandante può costituire una commissione armi, formata da appartenenti al Corpo.

La commissione ha carattere consultivo e le decisioni sono comunque prese dal Comandante del Corpo.

I compiti della commissione sono:

- l'individuazione di armi idonee alla dotazione degli appartenenti al Corpo;
- l'individuazione degli accessori relativi alle armi in dotazione;
- la quantità e la tipologia delle munizioni con cui dotare gli appartenenti al Corpo;
- l'individuazione della buffetteria e dei prodotti per la pulizia e la manutenzione ordinaria delle armi.

Il Comandante del Corpo potrà inoltre chiedere alla commissione di occuparsi di quanto collegato alle armi, alle munizioni ed agli accessori, anche se non espressamente indicato nel presente articolo.

Art.19

#### ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia della Provincia prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento al maneggio in sicurezza delle armi da fuoco; successivamente dovranno

superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, come previsto dall'art.18 del D.M. 145/1987.

A tal fine tutti gli addetti, in possesso della qualifica di P.S. sono iscritti, a cura dell'Ente di appartenenza, alle sezioni del Tiro a Segno Nazionale ai sensi dell'Art. 1 della L. 286 / 1981.

Per ogni corso annuale, sono previste tre sedute obbligatorie di tiro con arma corta.

In ogni seduta saranno esplosi 100 colpi per un totale complessivo annuo di 300 colpi.

E' facoltà del Comandante del Corpo di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo, per quelli che svolgono particolari o speciali servizi o per chi ne manifesti reale necessità.

E' possibile, inoltre, effettuare, se stabilito dal Comandante del Corpo, sedute di addestramento al tiro con arma lunga.

Gli appartenenti al Corpo, qualora dotati di armi, dovranno in ogni caso sottoporsi agli esami medici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi previsti dal Ministero della Sanità con D.M. 28.04.1998.

Art. 20

#### NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della L. n. 65 / 1986, della L.R. 4 / 2003, del D.M. n. 145 / 1987, della L. 110 / 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773 / 1931, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 635 / 1940, della L. 157 / 1992 ed ogni altra disposizione vigente in materia, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.